



COMUNE DI CREMA

C.F. 91035680197 – P.I. 00111540191

Piazza Duomo, 25 - 26013 (CR)

AREA 4 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DENOMINATO “AREE IN VIA MILANO/VIALE EUROPA”

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24.09.2018

Premesso che:

- la Giunta Comunale con atto n. 59 del 12/02/2018 ha deliberato "Avvio del procedimento della proposta di Piano Attuativo in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), denominato “Aree in Via Milano/Viale Europa”, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- con la stessa delibera la Giunta Comunale ha individuato:
 - ◆ quali soggetti competenti in materia ambientale che saranno invitati a partecipare alla conferenza di verifica:
 - ARPA;
 - ASL;
 - Consorzio di Gestione del Parco regionale del Serio;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
 - Servizi Comunali
 - ◆ quali Enti territorialmente interessati che saranno invitati a partecipare alla conferenza di verifica:
 - la Regione Lombardia;
 - la Provincia di Cremona;
 - i Comuni confinanti:
 - Izano;
 - Offanengo;
 - Campagnola Cremasca;
 - Cremosano;
 - Pianengo;
 - Ricengo;
 - Trescore Cremasco;
 - Bagnolo Cremasco;
 - Capergnanica;
 - Madignano;
 - Ripalta Cremasca
 - Chieve
 - ◆ quali Settori del pubblico interessati all'iter decisionale:

- le associazioni ed organizzazioni sociali, culturali, economiche, nelle rappresentanze di categoria e gli ulteriori portatori di interessi diffusi sul territorio che possano contribuire al processo di partecipazione integrata.
- in data 26.07.2018 è stato messo a disposizione presso l'ufficio Segreteria e il Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Crema e pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.crema.cr.it) e sul sito web regionale SIVAS il rapporto ambientale preliminare.

Alla presente Conferenza risultano presenti:

ELENCO GENERALE	PRESENTI
REGIONE LOMBARDIA	Assente
REGIONE LOMBARDIA-DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Assente
REGIONE LOMBARDIA-DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA	Assente
REGIONE LOMBARDIA-UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE VAL PADANA SEDE DI CREMONA	Assente
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER LA LOMBARDIA	Assente
SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI	Trasmesso parere in data 29.08.2018
PROVINCIA DI CREMONA	Assente
PROVINCIA DI CREMONA - SETTORE AMBIENTE	Trasmesso parere VIC in data 09.08.2018 Trasmesso parere VAS in data 17.09.2018
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - ATO	Assente
ATS VAL PADANA - DISTRETTO DI CREMA	Trasmesso parere in data 25.09.2018
ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CREMONA	Trasmesso parere in data 14.08.2018
PARCO REGIONALE DEL FIUME SERIO	Trasmesso parere in data 06.08.2018
SINDACO DEL COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI CREMOSANO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI CAPERGNANICA	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI CHIEVE	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI MADIGNANO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI IZANO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI OFFANENGO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI PIANENGO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI RICENGO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI TRESORE CREMASCO	Assente

Sono presenti per il COMUNE DI CREMA

ARCH. PAOLO MARGUTTI – AUTORITA' PROCEDENTE

ARCH. FRANCESCO FERRARI E L'ARCH. IVAN ARPINI COME ESPERTI A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

ING. PAOLO VAILATI

ASSESSORE CINZIA FONTANA

Sono inoltre presenti:

ARCH. BETTINELLI ENZO - PROGETTISTA

DOTT. IN SCIENZE AMBIENTALI DAVIDE GEREVINI – ESTENSORE RAPPORTO PRELIMINARE E STUDIO DI INCIDENZA.

ARCH. ELDA ZUCCHI

ARCH. FLAVIA LIENDO

SIG. ALBERGONI FRANCESCO (CONFCOMMERCIO)

La conferenza inizia alle ore 9:30.

L'autorità procedente illustra le tematiche dell'incontro inerenti la Conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS) della proposta di Piano Attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) denominato "Via Milano-Viale Europa".

Si prende atto delle note pervenute del Parco del Serio, della Provincia di Cremona, dell'ARPA e della Soprintendenza che si allegano al presente verbale.

• Il Parco Regionale del Fiume Serio, in data 06/08/2018 con Pec.n. 34839, ha trasmesso una nota in relazione alla collegata procedura di VIC, di seguito sintetizzata, esprimendo quanto segue:
*"Esaminata la documentazione inviata ed in particolare lo studio di incidenza ambientale nel quale si evidenzia l'assenza di impatti ambientali diretti per il SIC IT20A0003 Palata Menasciutto a fronte del rispetto di specifiche misure di mitigazione ambientale degli impatti indotti
... l'area risulta in parte ricadente in aree di secondo livello ai sensi della R.E.R. ... il progetto prevede la realizzazione di diverse aree a verde, come già indicato nello studio di incidenza dovranno essere utilizzate specie autoctone. La scelta delle specie potrà avvenire tra quelle indicate nell'allegato C delle norme tecniche di attuazione del PTC del Parco del Serio, Delibera della Giunta Regionale n. X/4428 del 30.11.2015 "Approvazione della quarta variante al P.T.C. del Parco Regionale del Serio"...: si richiede la predisposizione di una specifica tavola delle opere a verde che saranno realizzate e che dovrà essere valutata dall'ente Parco al fine di verificare la coerenza con le indicazioni sopra esposte.
... con la presente si esprime parere favorevole alle conclusioni della Valutazione di Incidenza presentata.*

• La Provincia di Cremona, rispetto alla collegata procedura di VIC, in data 08.08.2018 con PEC.n. 35515 del 09/08/2018, ha trasmesso il decreto n. 581 del 08/08/2018 di seguito sintetizzato, con il quale ha espresso quanto segue:

... "PRESO ATTO del parere espresso dal Parco Regionale del Fiume Serio in qualità di Ente Gestore del Sito Rete Natura 2000 con nota prot. n. 56.308 del 06/08/2018 secondo cui "... Esaminata la documentazione inviata ed in particolare lo studio di incidenza ambientale nel quale si evidenzia l'assenza di impatti ambientali diretti per il SIC IT20A0003 Palata Menasciutto a fronte del rispetto di specifiche misure di mitigazione ambientale degli impatti indotti;

Considerato che l'area risulta in parte ricadente in aree di secondo livello ai sensi della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale);

Valutato che il progetto prevede la realizzazione di diverse aree a verde, come già indicato nello studio di incidenza dovranno essere utilizzate specie autoctone. La scelta delle specie potrà avvenire tra quelle indicate nell'allegato C delle norme tecniche di attuazione del PTC del Parco del Serio, Delibera della

Giunta Regionale n. X/4428 del 30.11.2015 "Approvazione della quarta variante al P.T.C. del Parco Regionale del Serio".

Al fine del mantenimento della funzionalità di connessione ecologica svolta da parte delle aree oggetto di intervento si richiede la predisposizione di una specifica tavola delle opere a verde che saranno realizzate che dovrà essere valutata dall'ente Parco al fine di verificare la coerenza con le indicazioni sopra esposte.

A fronte del rispetto delle indicazioni sopra indicate con la presente si esprime parere favorevole alle conclusioni della Valutazione di Incidenza presentata".

Ed in base alle considerazioni sopra riportate la Provincia ha decretato quanto segue:

"Si esprime ai sensi dell'art. 5 del DPR 08/08/1997, n. 357, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità del Sito Rete Natura 2000, riguardo alla Variante al PGT del Comune di Crema, subordinata all'accoglimento delle indicazioni sopra riportate;

"di provvedere alla trasmissione del presente decreto al Comune di Crema e al Parco Regionale del Fiume Serio in qualità di Ente Gestore del Sito Rete Natura 2000 interessato dalla variante al piano."

• ARPA Lombardia in data 14-08-2018 prot. gen.n. 36284, ha trasmesso delle osservazioni in merito al Rapporto ambientale preliminare, di seguito sintetizzate, evidenziando quanto segue:

... "I comparti interessati dal PII risultano inquadrati dal PGT vigente rispettivamente nell'Ambito di Trasformazione Periurbana ATP01-"Gran Rondò" individuato dal Documento di piano (comparto a nord di via Milano) e nelle aree destinate alla realizzazione di servizi e attrezzature di interesse pubblico generale individuate dal Piano dei servizi (comparto a sud di via Milano; nello specifico V-"servizi e attrezzature a verde pubblico" e PP-"parcheggi pubblici o di uso pubblico, infrastrutture e trasporti").

Secondo quanto riportato nel Rapporto preliminare, il PII, in variante allo strumento urbanistico vigente, propone l'ampliamento dell'ambito ATP01 mediante l'inclusione nello stesso delle aree destinate a servizi individuate dal PGT vigente a sud di via Milano, al fine di consentire in corrispondenza di tali aree la realizzazione delle MSV di progetto, la cui possibilità di insediamento nell'ambito ATP01 era stata ampliata dalla variante parziale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 18.12.2015. Riguardo ai contenuti della variante, il Rapporto preliminare precisa che la stessa "non modifica la SIp insediabile e non riduce le aree per servizi rispetto alle indicazioni del PGT vigente, limitandosi ad una differente articolazione planivolumetrica, puramente funzionale a garantire una più equilibrata distribuzione dell'edificabilità sulle aree in oggetto".

Valutazione degli effetti sull'ambiente

Ai fini della valutazione degli effetti sull'ambiente attesi dalla variante, il Rapporto preliminare ha sviluppato un approfondimento conoscitivo dello stato di fatto dei comparti di variante dal punto di vista ambientale, con la finalità di evidenziare l'eventuale presenza di elementi di particolare valenza o situazioni di criticità pregresse, e ha successivamente valutato nel dettaglio gli impatti sull'ambiente che potrebbero essere indotti dall'attuazione del PII oggetto della variante, con la finalità di individuare misure di mitigazione ambientale e ulteriori indicazioni di carattere ambientale per l'attuazione degli interventi di progetto.

In esito agli approfondimenti conoscitivi e alle valutazioni effettuate, il Rapporto preliminare conclude che "le previsioni del PII possono determinare potenziali impatti negativi, comunque generalmente già a carico delle previsioni del PGT vigente, mentre i nuovi impatti indotti dalla localizzazione specifica sono sostanzialmente trascurabili e principalmente limitati ad una differente distribuzione del traffico indotto".

Pur potendo condividere che, in linea di massima, **la variante non appare tale da poter comportare effetti sull'ambiente significativamente diversi da quelli valutati nei processi di VAS che hanno accompagnato la redazione del PGT approvato nel 2011 (che aveva individuato l'ambito ATP01 e le aree a servizi a sud di via Milano) e della sua variante parziale approvata nel 2015 (che aveva ampliato la possibilità di insediamento delle MSV nell'ambito ATP01)**, si rappresenta che dalla disamina del Rapporto preliminare e degli elaborati costituenti il PGT vigente è emerso che il PII prevede la realizzazione di MSV con una consistenza volumetrica (3.100 mq) che sembrerebbe maggiore di quella attribuita all'ambito ATP01 dal Documento di piano (20% della S.I.p. realizzabile, corrispondenti a circa

1.092 mq). Di tale aspetto non si è trovata evidenza nel Rapporto preliminare e, pertanto, non è chiaro se costituisca un profilo di variante rispetto al PGT vigente e se sia stato considerato ai fini delle valutazioni sviluppate nel Rapporto preliminare. Si raccomanda, pertanto, una verifica in tal senso e, se del caso, l'adeguamento delle valutazioni sviluppate nel Rapporto preliminare, osservando che la realizzazione di una volumetria maggiore rispetto a quella prevista dal PGT vigente potrebbe comportare impatti sull'ambiente più rilevanti di quelli già valutati nei precedenti processi di VAS sopra richiamati.

Si concorda, comunque, che, a ragione delle funzioni di cui è previsto l'insediamento, gli effetti sull'ambiente siano principalmente da attendersi in relazione al traffico veicolare da esse indotto. Al riguardo, si prende atto che per il PII è stato redatto uno specifico 'Studio del traffico e della viabilità', secondo il quale la viabilità esistente sarebbe in grado di assorbire l'incremento di traffico veicolare che sarà indotto dalle funzioni di futuro insediamento. Si rammenta, tuttavia, che il Documento di piano del PGT vigente, nel caso in cui per gli ambiti di trasformazione sia proposta la realizzazione di "medie strutture di vendita di dimensioni significative (superficie di vendita > 600 mq)", prevede la necessità di predisporre in fase attuativa uno "studio per l'approfondimento dei potenziali impatti sulla viabilità esistente e sulle esternalità ambientali correlate (inquinamento acustico ed atmosferico)". Tale previsione era stata inserita nel Documento di piano a conclusione del processo di VAS che aveva accompagnato la redazione della variante parziale approvata nel 2015, sulla scorta di quanto in tale processo di valutazione ambientale la scrivente Agenzia aveva osservato in merito al proposito di ampliare la possibilità di insediamento delle MSV all'interno degli ambiti di trasformazione, tra i quali l'ambito ATP01 oggetto della presente variante. Pertanto, considerato che sulla base degli aspetti dello 'Studio del traffico e della viabilità' richiamati nel Rapporto preliminare non appare evidente se siano state o meno approfondite anche le ricadute ambientali degli impatti sulla viabilità esistente attesi dal PII, **si sottolinea l'importanza che venga dato corso agli approfondimenti previsti dal Documento di piano, al fine di poter valutare, sulla base di questi, la necessità di individuare specifiche misure di mitigazione ambientale.**

Con riferimento ai processi di VAS che hanno accompagnato la redazione del PGT approvato nel 2011 e della variante parziale approvata nel 2015, in precedenza richiamati, non avendone trovato evidenza nel Rapporto preliminare, **si raccomanda di valutare la conferma e/o l'eventuale modifica delle 'indicazioni di mitigazione' a suo tempo individuate per l'ambito ATP01 e richiamate nella relativa scheda progettuale definita dal Documento di piano.**

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Il PII, nel comparto ubicato a sud di via Milano, prevede la realizzazione di due edificazioni contigue destinate ad ospitare MSV. **Si ritiene che tale previsione dovrebbe essere verificata rispetto alla normativa vigente in materia di VIA.** A titolo collaborativo, infatti, si osserva che:

- qualora le MSV di progetto si configurino quale ampliamento del centro commerciale 'Gran Rondò' contiguo, parrebbe potersi applicare la categoria progettuale 'costruzione di grandi strutture di vendita, di cui al d.Lgs. 114/1998, con superfici di vendita superiori a 15.000 mq' di cui alla L.r. 5/2010 'Norme in materia di impatto ambientale', che richiederebbe l'attivazione di una verifica di assoggettabilità alla VIA nel caso in cui sommando le superfici di vendita di progetto a quelle esistenti venisse superata la soglia dimensionale definita (15.000 mq);
- qualora le MSV di progetto non costituiscano ampliamento del limitrofo centro commerciale, parrebbe potersi applicare la categoria progettuale 'costruzione di centri commerciali di cui al d.Lgs. 114/1998 [...] con superficie di vendita superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti', anch'essa definita dalla L.r. 5/2010, che richiederebbe l'attivazione di una verifica di assoggettabilità alla VIA nel caso in cui le MSV di progetto assolvano alla definizione di 'centro commerciale' contenuta nel d.Lgs. 114/1998 e la superficie di vendita complessiva superi la soglia dimensionale di riferimento, che, rispetto a quanto definito dalla L.r. 5/2010, dovrebbe essere dimezzata (quindi 1.250 mq, anziché 2.500 mq) considerato che, data la contiguità al centro commerciale 'Gran Rondò', risulterebbe verificato il criterio del 'cumulo con altri progetti' introdotto dal d.M. 30 marzo 2015 'Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome'.

Considerato che in entrambi i casi segnalati l'autorità competente sarebbe costituita da Regione Lombardia, si invita a valutare un confronto con le competenti strutture regionali al fine di determinare se in relazione alle strutture commerciali di progetto sia necessario o meno attivare una verifica di assoggettabilità a VIA.

Seguono considerazioni puntuali in merito alle valutazioni effettuate nel Rapporto preliminare.

Acque

In relazione alle valutazioni inerenti all'impatto potenziale "Artificializzazione del suolo", si prende atto che "il PII garantirà l'applicazione dell'invarianza idraulica e idrologica dell'area come specificata nel r.r. 7/2017, utilizzando, ove possibile, pavimentazioni permeabili o semipermeabili con particolare riferimento alle aree di parcheggio, e prevedendo, ove necessarie, adeguate misure di laminazione delle acque meteoriche". Si invita, al riguardo, a valutare l'adozione di adeguate misure a presidio della qualità della risorsa idrica sotterranea in relazione alle aree destinate a parcheggio e viabilità.

In relazione alle valutazioni inerenti all'impatto potenziale 'Aumento della domanda di risorse e incremento delle emissioni', il Rapporto preliminare suggerisce "l'installazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per l'irrigazione delle aree a verde o il lavaggio delle aree esterne". Condividendo tale suggerimento, per la definizione di tali interventi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, nonché per la valutazione di ulteriori modalità di gestione sostenibile delle stesse, si invita alla disamina dell'All. L 'Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano ' del r.r. 7/2017.

In relazione alle valutazioni inerenti all'impatto potenziale 'Produzione di scarichi idrici', il Rapporto preliminare dà atto che il PII prevede la realizzazione di reti separate per la raccolta e lo smaltimento delle acque bianche (meteoriche) e delle acque nere (reflue), con recapito di entrambe nella pubblica fognatura mista presente lungo via Milano. Per le acque meteoriche non suscettibili di contaminazione si invita a valutare un recapito diverso dalla pubblica fognatura, a tal fine rammentando che lo stesso r.r. 7/2017 stabilisce che lo smaltimento delle acque meteoriche debba avvenire secondo il seguente ordine decrescente di priorità: riutilizzo, infiltrazione nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, scarico in corpo idrico superficiale, scarico in fognatura.

Impatto acustico

In relazione alle valutazioni inerenti all'"Interazione tra aree commerciali e aree residenziali", il Rapporto preliminare ha sviluppato considerazioni in merito alle ricadute del PII sul clima acustico della zona.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

- con riferimento al comparto a nord di via Milano, considerati gli elevati volumi di traffico veicolare che interessano tale infrastruttura stradale, si valuta positivamente l'arretramento delle edificazioni residenziali di progetto rispetto al fronte stradale (che pare evincersi dagli estratti cartografici del PII riportati nel Rapporto preliminare, il quale risulta interessato dalla realizzazione di un'ampia fascia verde, che, se opportunamente progettata e realizzata (es. profondità adeguate, sestri d'impianto caratterizzati da una buona densità di alberi e arbusti...), potrà restituire un positivo contributo di mitigazione del rumore prodotto dal traffico veicolare.

Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente in materia di impatto acustico, la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali prossimi a infrastrutture stradali richiede la predisposizione di una

Valutazione previsionale di clima acustico.

Qualora le edificazioni residenziali di progetto ricadano nella 'fascia di pertinenza acustica' di via Milano, come definita dal vigente Piano di classificazione acustica comunale²³, si ricorda che, all'interno delle fasce di pertinenza acustica di strade esistenti, gli interventi funzionali al rispetto dei valori limite di immissione di rumore sono a carico del titolare del permesso di costruire.

- con riferimento al comparto a sud di via Milano, nella predisposizione della Valutazione previsionale di impatto acustico di cui il Rapporto preliminare richiama la necessità si raccomanda di tenere in debita considerazione anche il contributo del traffico veicolare che sarà indotto dalle strutture di progetto.

In entrambi i casi, si rammenta che sulle Valutazioni che saranno presentate il Comune potrà valutare l'acquisizione del parere di ARPA previsto dalla L.r. 13/2001 'Norme in materia di inquinamento acustico'.

Verde urbano e reti ecologiche

In relazione alle valutazioni inerenti alla 'Presenza di aree di pregio paesaggistico dal lato nord (Parco del Moso) e presenza di elementi della Rete Ecologica locale', il Rapporto preliminare evidenzia che i comparti di progetto risultano interessati o prossimi a elementi di valenza ambientale riconosciuta a diversi livelli di pianificazione (es. elementi di secondo livello della Rete Ecologica Regionale-RER, corridoio della rete ecologica provinciale lungo la roggia Cresmiero, PLIS del Moso e relativo Geosito individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP) e sintetizza gli interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica previsti dal PII.

*Sottolineando l'importanza delle funzioni svolte dal verde urbano, compreso il verde 'stradale' e quello a corredo di aree a parcheggio (es. in termini di mitigazione delle infrastrutture, di inserimento paesistico e di schermo visivo, di filtro ai rumori e alle polveri prodotte dalle attività a contorno, nonché di connessione ecologica), **si evidenzia che, affinché il verde urbano possa concretamente svolgere tali funzioni, risulta fondamentale una corretta progettazione, che contempra, in particolare, un accurato dimensionamento degli spazi e un'accurata scelta delle specie da porre a dimora.** Considerati gli elementi di valenza ambientale presenti nel contesto dei comparti di progetto, con particolare riferimento al comparto ubicato a nord di via Milano, si osserva che la progettazione del verde di corredo all'intervento urbanistico può costituire un elemento di valore aggiunto anche sotto il profilo ecosistemico, a condizione che l'inserimento delle specie vegetali preveda un grado di complessità che si avvicini alla naturalità. Al riguardo, in relazione agli interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica previsti dal PII si invita a valutare quanto segue:*

- impiegare, per la realizzazione delle opere a verde, specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito;*
- realizzare, lungo la roggia Cresmiero, fasce di ampiezza adeguata (che si avvicinino alla complessità spazio-funzionale ed ecologica che si osserva in natura) costituite da alberi e arbusti di diverse specie, in grado quindi di svolgere un'effettiva funzione ecologica e paesaggistica, e valutando l'impiego, ove opportuno, di specie arbustive a frutti eduli, al fine di favorire la fruizione delle aree verdi da parte della fauna (micromammiferi e uccelli);*
- valutare, come già osservato in relazione alla pertinente tematica, l'adozione di modalità di gestione sostenibile delle acque meteoriche, quali, a titolo di esempio, la realizzazione di zone umide di ritenzione o infiltrazione o la realizzazione di tetti e pareti verdi.*

Monitoraggio

Il Rapporto preliminare, in esito alle valutazioni effettuate, conferma il piano di monitoraggio definito nel PGT vigente, ritenendo che "gli indicatori di monitoraggio individuati dalla VAS del PGT vigente siano assolutamente adeguati anche a garantire il controllo degli effetti indotti dalla previsione in oggetto".

Si ritiene condivisibile tale proposito, osservando come la variante non appaia tale da produrre impatti significativi sull'ambiente meritevoli di specifiche azioni di monitoraggio".

- La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi, Mantova in data 29-08-2018 con prot. n. 38177 ha trasmesso delle osservazioni in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS e in particolare sul Rapporto ambientale, di seguito sintetizzate, evidenziando quanto segue:*

..."- per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, pur comprendendo le necessità di espansione delle attività presenti sul territorio, si invita a garantire il più possibile il contenimento del consumo del suolo e la salvaguardia dei valori presenti nell'area, quand'anche al di fuori del centro storico, in contesti periurbani comunque da tutelare e proteggere per i valori culturali e paesaggistici in essi contenuti. Al contempo, si prende atto favorevolmente della volontà di recuperare e riqualificare alcune aree a verde e completare percorsi ciclopedonali, nell'intento di aggiungere valore a paesaggi di margine e a rischio. Si rammenta che, per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.) o ope legis (art.142 del citato decreto), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del citato decreto.

- per quanto concerne l'ambito culturale architettonico, si rammenta che i beni culturali e le specifiche*

disposizioni di tutela sono definiti nella Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., che agli art. 21 e 22 definisce gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.”

- per quanto attiene la tutela del patrimonio archeologico, in considerazione dell'ampiezza e dell'entità degli interventi previsti, ubicati in aree non urbanizzate e che potrebbero pertanto conservare stratigrafia archeologica indisturbata, trattandosi di zona a potenziale rischio archeologico per la sua collocazione al centro di un territorio intensamente frequentato fin dall'antichità, si richiede che, una volta elaborati, siano sottoposti a questa Soprintendenza i progetti delle opere in maggior dettaglio, per poter valutare l'intaccamento del suolo ed esprimere eventuali prescrizioni di tutela”.

• La Provincia di Cremona in data 19-09-2018 con prot. n. 40946 in riferimento alla verifica di assoggettabilità alla VAS relativa alla variante in oggetto e in qualità di ente territoriale interessato nel processo di VAS, ha trasmesso le seguenti considerazioni, di seguito sintetizzate:

...”La portata e l'utilizzo delle informazioni riguardanti i criteri di sostenibilità mediante i quali opera il PTCP approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 113 del 23/12/2013 sono stati considerati nel Rapporto Preliminare di VAS ma, a tale riguardo, si chiede di tenere in debita considerazione quanto segue:

- PTCP 2013: Per la successiva fase di VAS, nel Rapporto Ambientale, dovranno essere effettuate le valutazioni rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale secondo le disposizioni contenute nella variante approvata con delibera di Consiglio provinciale n. 113 del 23/12/2013.

- Rete Natura 2000: In materia di salvaguardia dei Siti di Rete Natura 2000 si ricorda che gli scriventi uffici a seguito dell'acquisizione dei pareri dei rispettivi Enti Gestori dei Siti Natura 2000 hanno formulato il decreto di Valutazione di Incidenza n° 581 del 08/08/2018 che il Comune dovrà di recepire nel Parere motivato di VAS, anteriormente all'adozione del piano.

Componente geologica: In merito alla componente geologica parte integrante del PGT si coglie l'occasione per ricordare che:

- La documentazione a supporto del procedimento di variante dovrà contenere l'Autocertificazione (“Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la certificazione della conformità dello studio geologico/idraulico”) rilasciata da un Geologo, attestante la congruenza delle trasformazioni urbanistiche che eventualmente verranno previste dalla variante in oggetto con le risultanze del vigente Studio Geologico del vigente PGT ed alle classi di fattibilità geologica da questo assegnate alle aree oggetto di trasformazione. A riguardo si osserva come detta dichiarazione debba ora essere redatta utilizzando l'Allegato 6 alla d.g.r. n° X/6738 del 19 giugno 2017 (in sostituzione dell'ex Allegato 15 alla d.g.r. n° IX/2616/2011) in cui non solo viene attestata la congruenza delle trasformazioni urbanistiche con le classi di fattibilità geologica assegnate dallo Studio Geologico, ma viene anche attestata la congruità tra i contenuti della variante ed i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti.

- Rischio sismico: a seguito della riclassificazione sismica del territorio lombardo entrata in vigore il 10 aprile 2016 (rif. d.g.r. n. X/2129 dell'11 luglio 2014), l'intero territorio provinciale cremonese risulta classificato in Zona sismica 3 (anziché in Zona 4). A seguito di tale riclassificazione la normativa vigente richiede lo svolgimento di un'analisi sismica di 2° livello per le zone PSL Z4 interferenti con l'urbanizzato ed urbanizzabile, per la determinazione dei valori di Fa.

- Rischio alluvionale e di allagamento: con d.g.r. n. X/6738 del 19 giugno 2017 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 25, Serie Ordinaria, del 21 giugno 2017) la Giunta regionale ha approvato le “Disposizioni concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza” che contengono:

– la normativa definitiva da applicare alle aree allagabili individuate dal PGRA;

– indicazioni relative alla verifica e eventuale aggiornamento dei Piani di Governo del Territorio (PGT);

– le indicazioni relative alla verifica ed eventuale aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali (PEC).

Le disposizioni contenute nella delibera sopra citata aggiornano e integrano:

- quelle approvate con d.g.r. n. 2616 del 2011, relative alla componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT;
- quelle approvate con d.g.r. n. 4732 del 2007, relative alla Pianificazione di emergenza degli Enti locali.

Le disposizioni regionali qui richiamate dettano indirizzi e limitazioni d'uso del suolo, e comportano la necessità, per i Comuni interessati dalle aree allagabili indicate dal PGRA (ed il Comune di Sospiro ne è interessato in varia misura) di procedere obbligatoriamente ad una verifica di coerenza tra i contenuti del proprio strumento urbanistico (PGT) ed il PGRA e, ove necessario, di procedere con l'adeguamento del PGT. Risulta inoltre necessario procedere con una verifica di coerenza tra il Piano di Emergenza Comunale (PEC) vigente e il PGRA e, ove necessario, procedere con l'aggiornamento del PEC stesso. Si evidenzia come gli aggiornamenti del PGT e del PEC devono essere coordinati e comunque non in contrasto tra loro. Si fa presente, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. X/6738, che tutte le varianti urbanistiche adottate dopo la data di pubblicazione sul BURL delle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA), devono essere corredate da un'asseverazione di congruità delle varianti stesse (rif. Allegato 6 alla d.g.r. n. X/6738, già precedentemente richiamato) con la componente geologica del PGT e con le nuove limitazioni derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti (rif. par. 3.5.4 della sopra richiamata delibera).

- *Invarianza idraulica ed idrologica:* nella documentazione di variante si dovranno tenere in considerazione i principi di invarianza idraulica ed idrologica ed a quanto disposto dal "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio)", pubblicato sul BURL Supplemento n. 48 - Lunedì 27 novembre 2017 (rif. Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7). Si fa presente che, al fine di garantire l'invarianza idraulica ed idrologica, il R.R. stabilisce per gli ambiti di trasformazione previsti dai PGT (ed analogamente anche per i piani attuativi previsti nel Piano delle Regole) che la portata massima ammissibile scaricata nei recettori da dette superfici non sia superiore a 10 l/sec per ettaro di superficie scolante dell'intervento (rif. art. 7 comma 5 ed art. 8 del R.R.); viene poi ulteriormente precisato che la portata scaricata deve comunque avere valori compatibili con la capacità idraulica del recettore stesso. Si evidenzia, a riguardo, anche la necessità della redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico (rif. art. 14 del R.r. n. 7) entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale stesso.

Si precisa infine che il presente contributo si limita alla valutazione del rapporto preliminare e non sostituisce o anticipa la verifica di compatibilità al PTCP ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. 12/05; inoltre si comunica che la presente lettera supplisce alla presenza del Settore scrivente in sede della conferenza da voi fissata presso la sede dell'Ufficio Pianificazione Territoriale del Comune di Crema in data 24/09/2018.

- L'arch. Bettinelli Enzo in qualità di progettista illustra sinteticamente la proposta del Programma Integrato di Intervento.
- Il dott. Davide Gerevini in qualità di estensore del Rapporto Preliminare dello Studio di Incidenza, ne illustra sinteticamente i contenuti.
- l'arch. Zucchi Elda chiede chiarimenti in merito alla viabilità, evidenziando le criticità dell'accessibilità ciclabile e sottolineando le carenze strutturali della rete ciclabile in via La Pira.
- Albergoni Francesco (Confcommercio) chiede chiarimenti in merito alla viabilità ed in particolare alle previsioni di accesso per il carico e scarico merci, evidenziando le criticità dell'accessibilità ciclabile.

La Conferenza si chiude alle ore 10:15.

L'autorità procedente:

- in riferimento al suggerimento di ARPA, in relazione alle medie strutture di vendita, di verificare la loro previsione rispetto alla normativa vigente in materia di VIA precisa che la proposta

progettuale non si configura quale ampliamento del centro commerciale 'Gran Rondò' contiguo ne di centro commerciale di cui al d.Lgs. 114/1998.

- evidenza che, anche se non esplicitato, nel Rapporto preliminare, sono state nella sostanza confermate le 'indicazioni di mitigazione' a suo tempo individuate per l'ambito ATP01 e richiamate nella relativa scheda progettuale definita dal Documento di piano.
- Nella fase attuativa saranno recepite le considerazioni puntuali in relazione alle acque (secondo i principi dell'invarianza idraulica), impatto acustico (lo studio presentato dovrà essere aggiornato) e verde urbano e reti ecologiche.
- condivide e si recepisce l'indicazione relativa al mantenimento della funzionalità di connessione ecologica svolta dalle aree in cessione derivanti dall'intervento. Si richiederà pertanto la predisposizione di una specifica tavola delle opere a verde che saranno realizzate che dovrà essere valutata dall'ente Parco al fine di verificare la coerenza con le indicazioni sopra esposte.

In data 25.09.2018 con PEC n. 42268, l'ATS Val Padana ha espresso il parere di competenza in merito al Piano Integrato di Intervento in Variante al PGT in oggetto, ritenendo che possa essere escluso dal procedimento di Assoggettività a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Alla luce delle considerazioni esposte nel Rapporto Preliminare, dai pareri espressi dagli Enti e da quanto emerso in sede di conferenza, si propone di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il Programma Integrato di Intervento in variante allo strumento urbanistico in oggetto, in quanto i potenziali effetti negativi identificati non risultano significativi.

Crema, il 25.09.2018

L'AUTORITÀ PROCEDENTE
IL DIRETTORE DELL'AREA 4 -SERVIZI TECNICI
(ARCH. PAOLO MARGUZZI)

